



Largo San Marco sn
73010 Caprarica di Lecce – LE
C.F 80010610758 p.iva 03355100755
pec.: uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it

Comune di Caprarica di Lecce
Prov.di Lecce

ROSAA

Regolamento **O**ccupazione **S**pazi **A**ll'aperto **A**ttrezzati



CAPO I: “NORME GENERALI”

Articolo 1: Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo o permanente, effettuate con strutture esterne (dehors) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande.
2. Le strutture esterne che costituiscono i dehors sono componenti dell'arredo urbano che realizzano, nel loro insieme, un manufatto temporaneo, leggero e facilmente rimovibile, privo di parti in muratura e non stabilmente ancorato al suolo. Non comportano incremento volumetrico o trasformazione del territorio; assicurano il minore impatto, anche visivo, sui luoghi e la salvaguardia del decoro urbano e degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante.
3. Le strutture esterne, anche stagionali o temporanee, realizzate su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico sono regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e Regolamento Edilizio Comunale)
4. Sono escluse le aree direttamente adiacenti e prospicienti alle seguenti opere di eccezionale valore storico e artistico, giusto Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura per la Puglia n.306 del 04.11.2022:
 - a. Palazzo Baronale con sottostante Trappeto in Piazza Vittoria - Via Madonna del Carmine - Via Martano - Via Calimera- Codice ID: BR-LE_0074;
 - b. Trappeto - Via Capece - Piazza Vittoria – Codice ID: BR-LE_0075;

Articolo 2: Principali definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento:
 - a) per strutture esterne si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimuovibili, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio adibito al ristoro all'aperto, annesso ad un locale od esercizio in cui sono consentiti la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - b) per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo e assistenza al cliente;
 - c) per consumo sul posto si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita nei locali dell'esercizio, con esclusione di qualsiasi servizio attivo specifico;

- d) per occupazione temporanea di suolo pubblico si intende l'occupazione, anche a carattere stabile, non superiore a nove mesi nell'anno solare, basata su un titolo legittimante rilasciato dal Comune;
- e) per occupazione permanente di suolo pubblico si intende l'occupazione, anche a carattere stabile, superiore a nove mesi nell'anno solare, basata su un titolo legittimante rilasciato dal Comune;
- f) per occupazione abusiva di suolo pubblico si intende l'occupazione effettuata in assenza di un titolo legittimante rilasciato dal Comune, o mediante arredi e/o strutture non autorizzate, o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia del titolo legittimante (concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico).

Articolo 3: Tipologie dei dehors

1. Si individuano 3 tipologie standard di dehors:

= dehors di tipo **A**, costituiti al massimo da: tavolini, sedie, ombrelloni o tende a sbraccio, cordone per la delimitazione degli spazi e/o pannelli trasparenti singoli di altezza massima pari a ml.1,80, elementi riscaldanti e corpi illuminanti;

= dehors di tipo **B**, costituiti dagli elementi della tipologia A, con l'aggiunta al massimo di pedane e con la possibilità di utilizzare, per la perimetrazione, pannelli trasparenti fissi (paraventi autoportanti) e/o balaustre;

= dehors di tipo **C**, costituiti dall'allestimento di tipo B, con l'aggiunta degli ulteriori elementi di copertura, e con la possibilità di utilizzare, per la perimetrazione, anche tende e pannelli mobili con apertura a scorrimento e fioriere.

2. Possono inoltre essere autorizzate altre combinazioni non standard di dehors ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento (progetti speciali).

Articolo 4: Ambiti del territorio comunale e Abaco degli elementi autorizzabili nei rispettivi Ambiti

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nei tre seguenti Ambiti:

= Ambito 1): Perimetro Centro Storico,

= Ambito 2): Territorio Comunale esterno al perimetro del Centro Storico.

2. I suddetti Ambiti sono individuati secondo quanto previsto dal vigente strumento urbanistico.

3. Nell' "Abaco", allegato al presente Regolamento sono definiti i materiali e i colori ammessi nei differenti Ambiti territoriali.

4. Le eventuali modifiche ed integrazioni all'Abaco potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere favorevole della Soprintendenza laddove necessario.

Articolo 5: Procedimenti per il rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico

1. Per il rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico (concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico) sono previsti tre tipi di procedimento:

- a) un procedimento di tipo semplificato, da concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i suoi elementi, relativo all'allestimento di dehors che rientrino nella tipologia A e B;
- b) un procedimento di tipo ordinario, da concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i suoi elementi, avente ad oggetto l'allestimento di dehors che rientrino nella tipologia C e nella tipologia speciale;

Articolo 6: Caratteristiche comuni dei dehors, dimensioni e prescrizioni

- 1. Tutti gli elementi e le strutture che compongono e/o delimitano i Dehors devono essere smontabili e facilmente rimovibili. Non devono entrare in contatto con le strutture murarie e architettoniche degli edifici qualora vincolati ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004.
- 2. Le strutture esterne e le pedane, ove consentite, devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; il fronte lineare sull'area pubblica, di norma, non deve superare il fronte del pubblico esercizio.
- 3. L'occupazione effettuata sotto i portici o sui marciapiedi deve essere tale da mantenere liberi da qualunque impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Detti spazi non possono essere inferiori a m. 1,50 per i marciapiedi salvo dimensioni inferiori se esistenti.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, devono essere mantenuti liberi da qualunque impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'ordine, ecc...), dei mezzi pubblici, e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Detti spazi non possono essere inferiori a m. 3,50 di larghezza. Sono fatte salve eventuali diverse e specifiche valutazioni, adeguatamente

motivate, a condizione che siano garantiti la percorrenza pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nonché l'accessibilità dei mezzi di soccorso.

5. Sotto i portici o porzione esterne del fabbricato coperte, non sono ammessi ombrelloni o altre forme di copertura e le eventuali protezioni laterali non devono superare l'altezza massima di m. 1,80.

6. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili, e la loro idoneità dovrà essere attestata da apposita documentazione tecnica aggiornata, da conservare presso l'esercizio e da esibire in caso di controllo.

7. Gli arredi debbono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco, e devono essere tali da garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria. E' fatto obbligo all'esercente di conservare presso l'esercizio la documentazione, debitamente aggiornata, attestante la conformità dei materiali a quanto previsto dalle specifiche norme in materia, da esibire in caso di controllo.

8. Le strutture esterne e le pedane devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria.

9. Per le coperture a falda inclinata o orizzontale l'altezza massima dal piano di calpestio all'estradosso della copertura non deve superare ml. 3,00; l'altezza minima non può essere inferiore a ml. 2,40.

Per le pergole e i gazebi l'altezza massima dal piano di calpestio all'estradosso della copertura non può superare ml. 3,00 e l'altezza minima non può essere inferiore a ml 2,20.

10. Le pedane devono assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e, qualora necessario per consentire le ispezioni di tombini o caditoie, devono essere dotate di botole e chiusini sottostanti. La superficie di calpestio deve essere antisdrucchiolo, in conformità alle norme vigenti in materia.

11. Le protezioni laterali devono essere trasparenti e facilmente amovibili; esse sono esclusivamente consentite su tre lati. E' consentito l'uso di balaustre metalliche di altezza massima pari a ml.1 per la delimitazione degli spazi.

12. Qualora sia possibile collocare delle fioriere anche a delimitazione dell'occupazione di suolo, queste ultime dovranno essere realizzate con materiale compatibile con gli arredi e le protezioni laterali utilizzati. L'altezza massima delle piante (specie erbacee e/o arbustive) non potrà superare ml. 2,50. Per il decoro dei luoghi non è consentito lasciare sul suolo pubblico fioriere con piante incolte o secche.

13. Sugli elementi che compongono le strutture esterne dei dehors sono ammessi, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, una sola insegna di esercizio di carattere

non luminoso e un solo logo di limitate dimensioni su ogni pannello di protezione. Non è ammessa pubblicità di imprese terze.

14. La presenza di dehors, compresi gli eventuali ampliamenti, non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la potatura degli alberi, l'illuminazione stradale, la manutenzione dei cartelli stradali e di altra cartellonistica, la manutenzione delle pavimentazioni, ecc). Su richiesta dell'Amministrazione comunale, per esigenze manutentive, l'esercente dovrà rimuovere tempestivamente gli arredi e le strutture che compongono i dehors.

15. Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni contenute nel **Regolamento Edilizio Comunale**, di seguito riportato:

art. 43. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate su suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.) e, comunque, in conformità alle previsioni stabilite in merito dal Piano Commerciale vigente. Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime agli incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza degli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'areazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, comunque, inferiore a m 1,50. È opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio e la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m 2,00.

Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

La superficie massima di tali tipo di costruzioni non deve superare preferibilmente i mq 6,00 e l'altezza massima totale non può superare i m 3,00.

Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.

Nel caso di più richieste per l'installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare agli usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale impedimento del traffico. Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capier ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni o spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad un terzo dell'area disponibile.

L'accesso e l'uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

44. *SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS* posizionati su suolo pubblico e privato
Le disposizioni relative all'installazione di chioschi, gazebi, strutture dehors sono riportate nello specifico regolamento comunale, ove presente, ovvero secondo la discrezionalità del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Articolo 7: Norme relative alle occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto.

1. L'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande è ammessa solo con riguardo a:
 - a) gli esercizi per la vendita di prodotti alimentari regolarmente autorizzati, o che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività (ex art. 4, comma 1, lett b, del D.Igs. n.114/1998);
 - b) le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari (ex art. 4, comma 2, lett. F, del D.Igs. 114/1998), autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
 - c) le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno (ex art. 4 della L. 248/2006).
2. La concessione ad occupare il suolo pubblico può essere rilasciata solo nel caso in cui l'impresa non disponga di un'area privata antistante l'esercizio.
3. L'occupazione di suolo pubblico può esclusivamente riguardare l'area posta sul fronte dell'attività;
4. L'arredo dell'area oggetto di concessione può avvenire solo con l'utilizzo di tavoli e sedie rispondenti per materiali e colori a quelli previsti nell'Abaco, nell'Ambito territoriale in cui è posto l'esercizio, senza coperture, né delimitazioni laterali, né pedane sopraelevate rispetto al livello del suolo.
5. Tali occupazioni hanno durata giornaliera, tra le ore 7:00 e le ore 23.00. Al termine dell'orario autorizzato e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio, gli arredi devono essere rimossi e custoditi in luogo privato.
6. Nell'ambito territoriale n. 2 non sono consentite occupazioni di suolo pubblico sugli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli.
7. Devono in ogni caso osservarsi le prescrizioni contenute all'art. 6 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

CAPO II: “PROCEDURE SPECIALI”

Articolo 8: Progetti speciali, progetti coordinati di arredo urbano e/o di valorizzazione commerciale e turistica e di promozione della città.

1. Su istanza dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici, qualora ritenuti di significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro storico o di altre zone della Città a beneficio di cittadini e turisti.
2. Di regola, i progetti presentati ai sensi del presente articolo saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi.
3. Il procedimento di rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del precedente art. 1 e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario.
4. Il rilascio del titolo sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le autorizzazioni previste dagli art.li 21 e 106 del D.lgs 42/2004, qualora previste.

Articolo 9: Ampliamenti

1. Una Superficie denominata “ampliamento” dei dehors già autorizzati potrà essere concessa, in via eccezionale, all'esercente che ne faccia richiesta qualora ne sia valutata l'opportunità avuto riguardo: all'impatto sui luoghi, al principio di parità di trattamento, alla potenziale distorsione della concorrenza, al rapporto tra numero dei posti tavola e la dimensione della cucina, alla dimensione del locale.
2. Il rilascio del titolo legittimante sarà inoltre condizionato alla presentazione, da parte del richiedente, di un “nulla osta” dei contro interessati individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come di seguito indicato: i titolari di attività attigue autorizzate, i residenti e i condomini dell'edificio interessato dall'ampliamento per l'occupazione di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.
3. Di regola l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente articolo potrà avvenire solo utilizzando i Dehors di tipo A.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in relazione, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, alle condizioni generali o specifiche del luogo, agli eventi previsti o prevedibili, alle esigenze e ai requisiti di sicurezza, ad altre valutazioni attinenti all'interesse pubblico.

5. Fatto salvo quanto stabilito dal presente Capo II per le diverse procedure speciali, il procedimento per il rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico mediante “ampliamento” si concluderà entro il termine ordinario di 60 giorni.

Articolo 10: Eventi promossi dall'Amministrazione

1. Per Eventi promossi dall'Amministrazione si intendono i progetti speciali a carattere periodico attivabile dall'Amministrazione Comunale, attraverso apposite ordinanze, finalizzati a favorire la convivialità e la socialità sugli spazi pubblici per un numero massimo.

2. Con le ordinanze di cui sopra saranno altresì individuate le porzioni di spazio pubblico in cui è consentita l'estensione temporanea dei dehors.

3. Gli esercenti i pubblici esercizi e le attività elencate al precedente art.7 che ricadano all'interno delle porzioni di territorio individuate ai sensi del comma 2 dovranno comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale la propria volontà di partecipare all'iniziativa.

CAPO III: “RILASCIO DEL TITOLO E NORME DI COMPORTAMENTO”

Articolo 11: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria

1. Fatto salvo quanto previsto al CAPO II del presente Regolamento, il titolare di un esercizio di somministrazione o per il consumo sul posto di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico, o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La domanda, corredata da tutti gli allegati di cui al successivo comma 3, a pena di irricevibilità, deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, firmata digitalmente e completa di tutta la documentazione necessaria, mediante la piattaforma Suap. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda, rilascerà la ricevuta di cui all'art. 18 bis della L. n. 241/1990.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

A. in caso di procedura semplificata:

= Dichiarazione attestante l'impegno di realizzare il dehor secondo il modello standard ammesso nell'Ambito territoriale in cui è ubicato l'esercizio, in particolare indicando:

- il Modello di dehors che si intende utilizzare (Dehors di tipo A, B o C);
- la via e il numero civico in cui è insediato l'esercizio;
- una planimetria quotata in scala 1:100 contenente le esatte indicazioni relative al posizionamento e all'ingombro della struttura sull'area interessata, con particolare riferimento: agli spazi che si intendono occupare; alle distanze dalle intersezioni stradali; alla eventuale presenza di piste ciclabili, passi carrai, posteggi per autoveicoli, porta biciclette, fermate dei mezzi pubblici di trasporto per l'entrata e l'uscita delle persone, colonnine per il rifornimento di energia elettrica. Dovrà inoltre essere presentato il layout degli arredi e delle attrezzature che si intendono adoperare.

B. in caso di procedura ordinaria o in caso di progetto speciale o coordinato di cui al precedente art.8:

Elaborato progettuale in scala 1:100, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire, le caratteristiche della struttura, le piante, i prospetti e le sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, colori, elementi architettonici, redatto da tecnico abilitato;

C. c) in caso di richiesta di ampliamento, ai sensi del precedente art.9:

= indicazione planimetrica dell'area che si intende occupare;

= nulla osta a firma di tutti i contro interessati (come individuati nell'articolo citato).

B. Relazione tecnica descrittiva delle strutture e degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.), eventualmente suddivisi con riferimento ai diversi periodi stagionali (stagione estiva o stagione invernale) per i quali si richiede l'occupazione. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita.

C. Dichiarazione, rilasciata con le modalità di cui agli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne, gli arredi e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, che saranno utilizzati sono conformi alle vigenti normative nonché dotati delle certificazioni obbligatorie previste dalla legge.

D. Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, cose o persone, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura e, fuori dai casi in cui si intenda utilizzare il modello standard di Dehors di tipo A, allegazione di copia di Polizza assicurativa per la copertura dei danni civili provocati a terzi, cose o persone, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura stessa.

E. Nel caso in cui la richiesta di concessione comprenda anche l'esposizione del logo o del nome dell'esercizio, dovrà altresì essere allegata alla domanda per l'esposizione.

4. Il SUAP cura l'istruttoria acquisendo gli apporti tecnici dei competenti Settori comunali per le problematiche inerenti la mobilità, il traffico, il verde pubblico, il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza stradale. Si considerano in particolare, vincolanti i pareri del Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile, e del Settore comunale competente per tutto quanto attiene, rispettivamente, alla sicurezza stradale e alle modalità di collocazione delle strutture all'interno di parchi e giardini.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nel caso in cui l'allestimento dei dehors avvenga su beni vincolati, non ricompresi da quelli esclusi dall'elenco approvato con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura per la Puglia n.306 del 04.11.2022, ai sensi della Parte II del D.lgs n.42/2004, il rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sarà subordinato alla previa autorizzazione della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio, secondo il disposto degli art.li 21 e 106 del decreto medesimo.

6. Non saranno in ogni caso soggette alla richiesta di autorizzazione della Soprintendenza:

a) le occupazioni di suolo pubblico con utilizzo di dehors di tipo A;

Dovrà invece sempre essere autorizzata l'installazione di tende a parete su edifici vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, secondo il disposto dell'art. 21 del decreto medesimo.

7. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni contenute all'art.2, comma 7, e agli art.li 14 e ss., 16, 17 e 17 bis della L. n. 241/1990.

Articolo 12: Rilascio e rinnovo della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

1. Conclusa positivamente l'istruttoria, la concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata per il periodo di tempo richiesto e consente l'occupazione del suolo esclusivamente con le strutture e gli arredi autorizzati. Nel caso di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera E, essa comprenderà anche l'autorizzazione all'esposizione del logo o del nome dell'esercizio, per il medesimo periodo.

2. La durata massima di validità della concessione/autorizzazione è di tre anni dalla data del rilascio, eventualmente rinnovabile per ulteriori due.

3. Fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, alla scadenza del periodo di validità la concessione/autorizzazione può essere rinnovata in forma semplificata, qualora vengano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate.
4. Alla domanda di rinnovo devono essere allegati:
- una dichiarazione, da rilasciare ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'utilizzo delle medesime strutture in precedenza autorizzate;
 - la documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi;
 - copia della Polizza assicurativa di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera D, riferita al nuovo periodo di occupazione;
 - eventuali richieste di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, previsti da norme settoriali, con allegata la necessaria documentazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 6 del precedente art.11, o i casi in cui l'autorizzazione della Soprintendenza eventualmente rilasciata abbia ancora validità.
5. Nel caso di modifica di taluni o di tutti gli elementi che costituiscono l'arredo del dehor alla domanda di rinnovo deve essere allegata una nuova Relazione tecnica.
6. Il procedimento per il rinnovo della concessione/autorizzazione disciplinato dal presente articolo si conclude in 30 giorni.
7. Costituirà causa di diniego della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ovvero causa di diniego del rinnovo del provvedimento la reiterata violazione, da parte del medesimo soggetto, delle norme del presente Regolamento, o la decadenza dichiarata ai sensi del successivo art.17.
- Ai fini del presente comma si intenderà reiterata la violazione della medesima norma accertata con verbale della Polizia locale per almeno due volte nell'arco di dodici mesi.

Articolo 13: Modalità di esercizio dell'attività.

1. L'area esterna occupata è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti o bevande o al consumo sul posto, nel rispetto di quanto previsto della normativa vigente. Essa non deve essere adibita ad uso diverso da quello per il quale è stata concessa.
2. Nelle strutture esterne è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
3. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentito effettuare temporaneamente piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché entro i limiti stabiliti dall'art.12, comma 2, della L.R. n. 14/2003, e fatta salva l'osservanza del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

4. Eventuali impianti per la diffusione sonora devono essere mantenuti all'interno dei Dehors e il volume della musica non può superare i vigenti limiti di rumorosità ambientale stabiliti con apposito D.P.C.M. Detti impianti, prima di poter essere utilizzati, devono essere stati dotati di un limitatore elettronico di segnale tarato su un livello sonoro utile a garantire il rispetto dei limiti di rumore vigenti, e sottoposti a piombatura da parte della Polizia Locale.
5. Fermo restando quanto previsto all'art.7, comma 5, allo scadere dell'orario disposto per la cessazione dell'attività di somministrazione all'aperto¹, gli elementi di arredo mobili devono essere resi inaccessibili alla clientela e al pubblico e gli eventuali diffusori sonori collocati nei dehors devono essere spenti. Qualora non sia possibile rimuoverli, gli ombrelloni devono essere chiusi.
6. Con esclusione degli ordinari orari di chiusura giornaliera dell'esercizio, e fatto salvo il successivo comma 7, in ogni caso di sospensione temporanea dell'attività di somministrazione potrà essere disposto, dall'Amministrazione comunale, l'obbligo di rimozione e di custodia in luogo privato degli elementi di arredo mobili dei dehors, sia per motivi di sicurezza che di pubblico decoro.
7. In occasione della chiusura per il periodo feriale dell'esercizio i suddetti arredi mobili (tavoli, sedie, ombrelloni, ecc.), devono essere tassativamente rimossi e custoditi in luogo privato.
8. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione e nei casi di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio deve rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento della struttura esterna e la pedana, e rimettere in pristino l'area occupata.
9. Gli orari dell'attività di somministrazione all'esterno sono stabiliti con ordinanza del Sindaco o di suo delegato.
10. Nei soli giorni in cui è prevista la raccolta porta a porta dei rifiuti, i sacchi di raccolta della spazzatura dovranno essere depositati all'interno delle strutture (dehors) autorizzate.

Articolo 14: Manutenzione dei Dehors e dell'area occupata.

1. Tutti gli elementi costitutivi le strutture esterne dei dehors e lo spazio pubblico occupato devono essere mantenuti in ordine, puliti e funzionali, in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.
2. Non possono essere eseguiti interventi edilizi sull'area occupata; non possono essere aggiunti teli di protezione, graticci di delimitazione, o oggetti e elementi non autorizzati o vietati dal presente Regolamento.

3. E' vietato collocare nei dehors frigoriferi o banchi refrigeranti, spinatrici, prese d'acqua, distributori o altri simili attrezzature.
4. Non è consentito mantenere fioriere con specie secche o avvizzite; non sono ammessi interventi sulle aree verdi o potature delle alberature esistenti.
5. Non è consentita ai terzi la fruizione dell'area occupata dai dehors durante la chiusura dell'esercizio.

Articolo 15: Danni arrecati.

1. Qualsiasi danno arrecato ai terzi dagli elementi costituenti la struttura esterna o dalla pedana, ovvero dallo svolgimento dell'attività all'interno dei dehors, è a totale carico del titolare dell'esercizio.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, nonché da ogni altra norma in materia, qualunque danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in forma specifica a cura dell'esercente. In mancanza, il Comune provvederà in proprio con rivalsa delle spese.

Articolo 16: Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il titolo legittimante l'occupazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione del dehor per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area oggetto di occupazione senza corresponsione di indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali, o in occasione di comizi pubblici o per altri motivi di ordine pubblico;
 - b) per altre cause di forza maggiore (quali ad esempio: incendi, nevicate, inondazioni, terremoti);
 - c) in caso di utilizzo non continuativo della concessione annuale.

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione/autorizzazione all'occupazione è disposta con provvedimento del Dirigente competente.

4. La revoca e la sospensione della concessione/autorizzazione all'occupazione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone concessorio pagato in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. In caso di subingresso nell'attività, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà comunicarlo al SUAP, assumendo per iscritto tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato.

CAPO IV: “DECADENZA, SANZIONI E NORME DI RINVIO”

Articolo 17: Decadenza della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

1. La concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico decade qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) perdurante inadempimento a leggi e regolamenti comunali;
- b) occupazione abusiva del suolo pubblico;
- c) modificazioni delle attrezzature, arredi ed altri elementi mobili rispetto a quelli autorizzati;
- d) presenza o utilizzo di impianti tecnologici non conformi alla normativa vigente;
- e) mancata manutenzione che comporti pericolo per le persone e/o le cose e/o il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie o di efficienza tecnica, o estetica o di decoro;
- f) perdurante mancata manutenzione in buono stato delle piante nelle fioriere poste ad arredo e/o delimitazione dell'occupazione di suolo pubblico.

2. La decadenza è comminata previa contestazione degli addebiti all'esercente, qualora quest'ultimo non provveda a sanare la situazione, laddove possibile, entro un congruo termine fissato dall'Amministrazione comunale. Nei casi di accertato pericolo per la tutela della salute, della sicurezza pubblica, dei beni culturali e del paesaggio, la decadenza può essere comminata senza indugio.

3. In caso di decadenza della concessione/autorizzazione non è dovuto alcun rimborso dell'eventuale canone concessorio pagato in anticipo, è fatto inoltre salvo l'obbligo di risarcire il danno all'Amministrazione comunale.

Articolo 18: Sanzioni e misure ripristinatorie.

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione/autorizzazione, o mediante arredi e/o strutture non autorizzate, o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio sarà tenuto a ripristinare senza ritardo, fin dal momento dell'avvenuto accertamento, lo stato dei luoghi, rimuovendo l'occupazione abusiva, e a corrispondere il canone dovuto con le maggiorazioni previste dal Regolamento comunale sul canone unico.
2. Qualora il trasgressore non provveda spontaneamente ad ottemperare a quanto sopra, l'Autorità competente emetterà un ordine di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento. In caso di perdurante inadempienza l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio, fatti salvi i maggiori danni.
3. Il materiale rimosso d'ufficio, qualora non ritirato dall'avente diritto, sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito all'esercente delle spese di custodia. Detto materiale dovrà essere ritirato dall'avente diritto entro 60 giorni; scaduto tale termine sarà emesso il provvedimento di confisca. Nessun indennizzo o risarcimento del danno sarà dovuto per l'eventuale deterioramento verificatosi a causa delle operazioni di smontaggio, trasporto o per motivi di forza maggiore. Delle operazioni di rimozione d'ufficio dovrà essere dato atto in apposito verbale.
4. L'emissione dell'ordine di rimozione comporta la sospensione per un anno del diritto ad ottenere il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento potranno altresì comportare l'applicazione, secondo i casi, delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento sul Canone patrimoniale Unico, dalle normative in materia di inquinamento acustico, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento (TULPS) e commercio in sede fissa.

Articolo 19: Disposizioni transitorie e finali.

1. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere rinnovate con l'utilizzo delle strutture in precedenza autorizzate, conformemente ai termini di scadenza del successivo comma 2.
2. Entro i termini di seguito indicati le strutture e gli arredi costituenti dehors già autorizzati dovranno essere adeguati all'attuale normativa:
 - entro tre anni se trattasi di strutture e arredi autorizzati sulla base di precedenti autorizzazioni;

– entro sei mesi se trattasi di arredi autorizzati a titolo di ampliamento durante la fase di emergenza sanitaria da Covid19.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatta salva in ogni caso l'autorizzazione della Soprintendenza, laddove necessaria.

3. In tutti i casi di prima nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico e/o di modifiche sostanziali e/o di sostituzione delle strutture esterne e/o degli arredi, si applica il presente Regolamento.

4. Fatta salva la norma transitoria contenuta al precedente comma 2, tutte le vigenti norme comunali che risultino in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

Articolo 20: Allegati tecnici

Allegato 1 – Abaco materiali e cromie.

ALLEGATO 1:

COLORI E MATERIALI **PER STRUTTURE, ATTREZZATURE E ARREDI**

Materiali e colori RAL (o assimilabili) per manufatti verniciati o in plastica:

- materiali ALLUMINIO (RAL 9006 E 9007) / ACCIAIO SPAZZOLATO / ACCIAIO CORTEN
- materiali LEGNO TEAK, IROKO, IPE' E LEGNI PER ESTERNI TRATTATI A MORDENTE
- materiale GRES/CERAMICA colore GRIGIO CHIARO * esclusivamente per pedane flottanti in "Ambito 3"
- materiale PVC trasparente/colore bianco * esclusivamente in coperture "Ambito 3"
- materiale TERRACOTTA / ARGILLE GRIGIO CHIARO, GRIGIO SCURO, TORTORA
- materiale PIETRA NATURALE (pietra serena, marmo, pietra forte e altre)
- materiale PLASTICHE E POLIMERI PER ESTERNI

- RAL 9010 - BIANCO PURO / RAL 1015 - BIANCO AVORIO CHIARO
- RAL 7036 - GRIGIO PIETRA / RAL 7016 - GRIGIO ANTRACITE
- RAL 8004 - MARRONE RAME / RAL 8017 - MARRONE CIOCCOLATO

- vernici mordenti per legno trattato da esterni tipo ROVERE, NOCE CHIARO, CILIEGIO, CASTAGNO

Colori di riferimento per elementi tessili:

- CANAPA / SABBIA / CREMA / ECRU' / BEIGE
- TERRACOTTA / ROSSO BRUNO (BORDEAUX) / MARRONE / TORTORA
- BIANCO / AVORIO / GRIGIO CHIARO / GRIGIO